



Art. 34

All'allegato VI della Prefazione generale all'orario di servizio sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 6 dell'art. 1 è soppresso.
- L'art. 17 è soppresso.
- Le figure 9, 10 e 11 sono soppresse.

Art. 35

All'art. 30 della Istruzione per il servizio dei manovratori sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 2 è soppresso;
- il comma 6 è soppresso.

Art. 36

All'art. 2 dell'allegato 3 della Istruzione per il servizio dei manovratori sono apportate le seguenti modifiche:

- Il comma 1 è così sostituito:

1. Le materie e gli oggetti classificati pericolosi (merci e/o rifiuti) sono quelli disciplinati dal "Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose" (RID) e dalle leggi e normative vigenti. Sono altresì disciplinati dal RID i carri-cisterna, i carri batteria, i carri con cisterne amovibili, i contenitori-cisterna, i contenitori per gas con elementi multipli (CGEM), le cisterne mobili, i carri per il trasporto alla rinfusa, i grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa, vuoti **non bonificati**.

- Nel comma 4 il secondo capoverso è così sostituito:

La suddetta segnalazione deve essere posta su ogni fiancata dei carri-cisterna, dei carri batteria, dei carri con cisterne amovibili, dei contenitori-cisterna, dei CGEM, delle cisterne mobili, dei carri per il trasporto alla rinfusa, dei grandi e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa; carri e contenitori trasportanti materie radioattive imballate aventi un solo numero ONU ad utilizzazione esclusiva e in assenza di altre merci pericolose; nel caso di carri completi costituiti di colli contenenti una sola e medesima merce pericolosa, l'apposizione della segnalazione stessa è invece facoltativa.

- Nel comma 4 dopo il terzo capoverso è inserito il seguente nuovo capoverso:

Il numero di identificazione del pericolo per le materie e oggetti della classe 1 (esplosivi) è composto di due cifre separate da un punto e una lettera (esempio: 1.1D), il cui significato riguarda le particolari caratteristiche di esplosività. La prima cifra di tale numero d'identificazione del pericolo è sempre 1.





Art. 37

All'art. 3 dell'allegato 5 della Istruzione per il servizio dei manovratori è apportata la seguente modifica:

Il comma 4 è così sostituito:

4. Nella colonna «Numero e capacità binari»:

In corrispondenza delle stazioni, sulle linee a semplice binario, deve essere indicato il numero dei binari, oltre quello di corsa, atti agli incroci ed al disotto, tra parentesi, la relativa lunghezza utilizzabile per il ricovero dei treni, espressa in metri. Se il numero dei detti binari è superiore a due in luogo del numero si espone l'indicazione «vari» e la lunghezza utilizzabile viene indicata solo per il binario più corto e per quello più lungo.

Per le linee a doppio binario, viene esposta soltanto l'indicazione della lunghezza utilizzabile dei binari di ricovero, relativa al binario più lungo e al binario più corto nel senso dei treni dispari, dei pari o di ambedue i sensi secondo che esistono binari di ricovero per i soli treni dispari o per i soli treni pari ovvero per gli uni e per gli altri. Quando poi esiste un solo binario di ricovero che serve tanto per i treni pari quanto per i treni dispari dovrà essere sovrapposto il numero «1» al numero che indica la lunghezza utilizzabile del binario, in ambedue i sensi.

Art. 38

All'allegato 6 della Istruzione per il servizio dei manovratori sono apportate le seguenti modifiche:

- Nel punto 2.2 il comma 3 della parte “UTILIZZAZIONE” è così sostituito:

3 - veicoli scaduti di revisione e/o inviati all'IF immatricolante per scaduta revisione e/o per riparazione. In questi casi il tagliando laterale destro deve essere lasciato in opera;

- Nel punto 2.3 la parte “UTILIZZAZIONE” è così sostituita:

Questa etichetta deve essere applicata ai veicoli adibiti al trasporto merci ed ai veicoli sprovvisti di libro di bordo che presentano non conformità non pericolose per la sicurezza della circolazione e per le quali non è urgente la riparazione.

Per i veicoli dotati di libro di bordo è sufficiente segnalare le non conformità sul libro di bordo stesso.

Nel caso in cui i veicoli adibiti al trasporto merci non possano essere riparati nella prima località utile, la riparazione potrà essere rinviata di 5 giorni. Trascorso tale periodo l'etichetta modello M deve essere sostituita con quella modello K.





Art. 39

All'allegato I dell'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni sono apportate le seguenti modifiche:

- Nell'art. II, comma 3, punto c) **Elenco dei veicoli in composizione (per treni merci):**

- alla fine del testo relativo al punto 8 "contenuto (merce)" è inserita la nota (1) con il seguente testo:

(1) Le Imprese Ferroviarie devono allegare alla Lista Veicoli/Foglio Veicoli, per ciascuna tipologia di merce pericolosa trasportata, una scheda di emergenza contenente informazioni tecniche e norme comportamentali.

- Nella tabella relativa alla compilazione, alla fine del testo relativo alle "modalità di compilazione" riguardante il punto 8 è inserito il seguente testo:

Inoltre deve essere allegata la scheda di emergenza.

- Nell'art. V, nel modulo M. 3 le dizioni "FRA LE STAZIONI (o nella stazione di)" sono sostituite con "TRA LE LOCALITA' (o nella località) di"; nella lettera "B" delle "Prescrizioni specifiche" la parola "stazione" è sostituita con "località".

- Nell'art. XI, nei moduli M. 3 le dizioni "FRA LE STAZIONI (o nella stazione di)" sono sostituite con "TRA LE LOCALITA' (o nella località) di"; nella lettera "B" delle "Prescrizioni specifiche" la parola "stazione" è sostituita con "località".

- Nell'art. VII, il primo capoverso del punto 1) delle Generalità è così sostituito:

1) Esistono i seguenti tipi di moduli: M.40 D.L./BAN (B.A.), M.40 D.L./d.b. (B.A.), M.40 D.L./d.b. (B.m/B.ca/B.tel), M.40 D.L./s.b.(B.A.), M.40 D.L./s.b.(B.m/B.ca/B.tel) e M.40 D.L./BAN (B.ca).

- Nell'art. VII, la nota "(*) Consultare la fiancata principale del F.O. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali (di partenza da stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita" riportata in calce ai moduli M.40 D.L./BAN (B.A.), M.40 D.L./d.b.(B.A.), M.40 D.L./d.b.(B.m/B.ca/B.tel) e M.40 D.L./s.b.(B.A.), è così sostituita:

(*) Consultare la fiancata principale del F.L. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali (di partenza da stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

- Nell'art. VII, la nota "(*) Consultare la fiancata principale del F.O. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali (di partenza da stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita" riportata in calce al modulo M.40 D.L./s.b. (B.m/B.ca/B.tel), è così sostituita:

(*) Consultare la fiancata principale del F.L./F.O. per eventuale esistenza di avviso accoppiato ai segnali (di partenza da stazioni, fermate, bivi, ecc.) da superare a via impedita.

- Nell'art. VII, dopo il modulo M.40 D.L./s.b.(B.m/B.ca/B.tel) è inserito il seguente modulo:

